

AP / Private Trends - Legal Zone

Il trust in Italia? Un prezioso alleato

In maniera particolare per quanto riguarda le operazioni di pianificazione patrimoniale.

} **Stefano Loconte**
Loconte & Partners
CONTRIBUTOR AP

Il trust è un istituto nato negli ordinamenti di common law che, per la sua versatilità e flessibilità, si pone come strumento principe nella risoluzione di quello che potremmo definire un vero e proprio “caleidoscopio” di temi delicati. Nacque all’epoca delle Crociate, quando i proprietari terrieri cominciarono a percepire l’esigenza che, in loro assenza, una persona di fiducia – trusted person – si occupasse delle loro terre e dei loro beni per poi assicurarne, eventualmente, anche il passaggio generazionale. Si tratta quindi di uno strumento solido e maturo che però, semplicemente, storicamente non è appartenuto agli ordinamenti di civil law e vi ha fatto ingresso solo in tempi relativamente recenti.

Ma allora perché oggi anche in Italia, e più in generale negli ordinamenti di civil law, si sente tanto parlare di trust? Perché l’istituto sembra avere un potere attrattivo tanto forte? Ogni persona nel proprio quotidiano ha diverse esigenze: assicurare ai figli un adeguato tenore di vita, anche dopo la propria morte; strutturare il passaggio generazionale dell’impresa di famiglia alle proprie condizioni; assicurarsi che la collezione d’arte alla qua-

le si è dedicata tutta la vita non venga ripartita tra gli eredi – e quindi distrutta nel suo valore intrinseco – ma al contrario continui ad esistere come unicum e magari valorizzata in un museo; sono solo pochi esempi di tante storie, di tante vite, di tanti individui. Ognuno dei quali ha progetti e desideri, per sé e, spesso, per la propria famiglia. Ebbene, in questi e molti altri casi il trust si pone come un alleato prezioso, visto il valore aggiunto che è in grado di assicurare, sia in termini di efficienza sia di risultato.

Vediamo quali sono le caratteristiche che deve avere un trust per essere riconosciuto in Italia.

L’istituto del trust è stato recepito dall’ordinamento italiano dal 1992 con l’entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985, che aveva come obiettivo quello di armonizzare la disciplina del diritto internazionale privato in materia di trust e quindi di realizzarne il riconoscimento negli ordinamenti di civil law privi di una specifica disciplina interna sul tema, come è quello italiano. In prima battuta, dunque, un trust sarà riconosciuto in Italia qualora abbia le caratteristiche espressamente indicate in sede

Trust interni: serve ancora la Convenzione dell'Aja?

Nella prassi ci si imbatte spesso in trust nei quali tutti gli elementi essenziali sono italiani, a eccezione della legge regolatrice, che rimane straniera. Tali trust sono definiti "trust interni". La fattispecie, già anticipata dalla giurisprudenza, è stata riconosciuta dal legislatore tributario nel 2006 (art. 73 Tuir), e da quello civilistico nel 2009 (con la Legge sul "Dopo di Noi"). L'ammissibilità del trust interno è pacifica nel nostro ordinamento. Ciò ha condotto autorevole

dottrina a sostenere che l'Italia è oggi un trust country e a interrogarsi sui residui profili di utilità della Convenzione. Essa avrebbe avuto un senso per gli ordinamenti di civil law quando si riteneva che i trust violassero i loro principi fondamentali, e dunque non potessero essere ammessi in mancanza di specifica norma. La Convenzione servirebbe a imporre il riconoscimento dei trust, ma oggi non è più necessario che sia imposto e ne deriverebbe che la Convenzio-

ne sia ormai di scarsa utilità per l'ordinamento giuridico italiano. Al riguardo meglio procedere con cautela. Se è vero, com'è, che siamo vicini ad essere qualificati come trust country, è anche vero che molti passi devono essere ancora fatti in questo senso. Manca una disciplina organica dello strumento, che appare imprescindibile perché l'Italia sia considerata un trust country. In questo senso, la Convenzione gioca ancora un ruolo portante nell'utilizzo dei trust.

di Convenzione. Per trust si intende un rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto disponente, con atto tra vivi o mortis causa, pone dei beni sotto il controllo di un trustee, il quale è tenuto ad amministrarli nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico (art. 2 Convenzione).

L'atto di trust è unilaterale del disponente e deve essere volontario, provato per iscritto, ed indicare come legge regolatrice dello stesso una legge che preveda l'istituto del trust o la categoria di trust che si intende porre in essere. Il disponente ha libertà di scelta circa la legge regolatrice, purchè rispetti tali condizioni; sarà poi questa a regolare la validità, l'interpretazione, gli effetti e l'amministrazione del trust così istituito. Qualora detti requisiti sussistano, il trust si considera riconosciuto come tale agli effetti della legge regolatrice opzionata. Ciò vale tanto per i trust istituiti all'estero, quanto per quelli istituiti in Italia. Tale riconoscimento implica che i beni in trust costituiscano patrimonio separato da quello personale del trustee: in questo senso, i beni non saranno aggredibili dai creditori personali del trustee e non subiranno alcuna vicenda successoria,

né alla morte del disponente, in quanto questi con l'apporto in trust si spoglia definitivamente dei beni, né eventualmente alla morte del trustee stesso. Ciò in quanto la proprietà trasferita in capo al trustee non si qualifica come proprietà piena, bensì come "proprietà finalizzata", avendo il trustee l'obbligo di esercitare il diritto secondo le disposizioni contenute nell'atto istitutivo, che ne indirizza le funzioni e le finalità. Si tenga presente che tali effetti del trust saranno validi solo nel caso in cui le disposizioni contenute nell'atto istitutivo non violino le norme di ordine pubblico (tra le altre, ad esempio, lesione della quota di legittima) previste dal nostro ordinamento; in caso contrario il trust – e i relativi effetti – soccomberanno alle stesse. Per concludere, sembra opportuno in questa sede fornire solo alcuni brevi input di natura fiscale, senza pretese di completezza, volti più che altro ad evidenziare come l'utilità dello strumento emerga, specialmente in un'ottica di pianificazione patrimoniale, anche con riferimento all'ottimizzazione fiscale che caratterizzerà l'operazione, se ben strutturata. Innanzitutto, sicuramente degno di nota in questo senso il fatto che l'art. 73 del TUIR ha riconosciu-

to un'autonoma soggettività tributaria al trust, includendolo tra i soggetti passivi dell'imposta IRES. Pertanto, i redditi prodotti saranno tassati con aliquota del 24% .

Qualche altro breve spunto in pillole: se il disponente non è un imprenditore, l'apporto a titolo gratuito di beni al trust non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui redditi, né in capo al disponente né in capo al trust o al trustee; con riguardo al trasferimento di immobili, il loro apporto in trust non interrompe il periodo quinquennale necessario per poter godere dell'esenzione da tassazione delle plusvalenze eventualmente realizzate in sede di successiva cessione; ancora, ai fini dell'imposta di successione e donazione, qualora il trasferimento in trust abbia ad oggetto un'azienda, tale trasferimento si può realizzare in regime di neutralità fiscale, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dall'art. 3 comma 4-ter TUS in tema di passaggio generazionale. A ben vedere, gli scenari che si aprono con l'utilizzo del trust sono innumerevoli. La pianificazione patrimoniale è un abito su misura e, in quanto tale, è essenziale scegliere correttamente, oltre al sarto, la stoffa ●